



COMUNE DI VALLEDOLMO
PROV. DI PALERMO
UFFICIO TECNICO

C.F. 87001710828
P. IVA 02670280821

TEL. 0921-544311 centr.
544336-544333 UTC
FAX – 0921/544340

Regolamento della Toponomastica

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 16/03/2011,
ESECUTIVO IL 05/04/2011**

Indice

Articolo 1

Procedimento per la toponomastica

Articolo 2

Composizione della Commissione per la Toponomastica

Articolo 3

Convocazione e validità delle sedute della Commissione

Articolo 4

Criteri informativi della toponomastica

Articolo 5

Competenze della Commissione e del Servizio Toponomastica

Articolo 6

Procedimento della Commissione sulle proposte di toponomastica

Articolo 7

Adempimenti del Servizio Toponomastica

Articolo 8

Richiamo alla legislazione

Articolo 8 bis

Compenso

Articolo 1

Procedimento per la toponomastica

La denominazione delle aree di circolazione in genere (strade, piazze, vicoli, viali, vie, ecc.) delle aree aperte al pubblico destinate alla viabilità comprese le strade private, nonché la denominazione di pubblici edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è deliberata dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale per la Toponomastica.

Articolo 2

Composizione della Commissione per la Toponomastica

- 1) La Commissione Comunale per la Toponomastica è costituita da undici membri così costituiti:
 - A) Il Sindaco o un suo delegato;
 - B) L'Assessore **all'Urbanistica** o suo delegato;
 - C) Quattro Consiglieri Comunali, di maggioranza, di minoranza e/o gruppi consiliari, nominati con Delibera di Giunta;
 - D) Quattro personalità cittadine con conoscenze storiche e/o amministrative, **tra i quali uno da eleggere come Presidente;**
- 2) Alla commissione viene assegnato un segretario, dipendente comunale, nominato anch'esso con Delibera di Giunta, per coadiuvare ed assistere i commissari nell'espletamento delle loro funzioni. Fra i compiti del segretario si annoverano la redazione del processo verbale delle sedute della Commissione, la conservazione dei registri, atti o documenti nonché l'attestazione della presenza dei commissari;
- 3) La commissione rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

Articolo 3

Convocazione e validità delle sedute della Commissione

- 1) I lavori della riunione di insediamento sono coordinati e presieduti dal sindaco o, dal suo delegato;

La prima convocazione della commissione è inviata ai suoi membri dal Sindaco o da un suo delegato, almeno cinque giorni prima della data di riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, successivamente la commissione è convocata dal presidente almeno tre giorni prima o, 24 ore prima, nei casi di comprovata urgenza.

Le convocazioni sono considerate valide ed efficaci solo se effettuate tramite le seguenti forme rituali:

 - avviso scritto risultante da dichiarazione del messo comunale che ne attesti l'avvenuta consegna al destinatario indicandone l'ora e il giorno;
 - telefax o posta elettronica al domicilio indicato dal componente nominato.
- 2) La riunione è valida se c'è il numero legale previsto per la validità delle sedute delle commissioni consiliari permanenti;
- 3) Le proposte sono approvate dalla commissione se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti, (la metà più uno). Dei pronunciamenti della commissione viene redatto verbale sintetico, sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione, da trasmettere alla giunta con il risultato della votazione.

Articolo 4

Criteri informativi della toponomastica

I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e luoghi sono i seguenti:

- a) Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà (art. 2 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).
In base alla medesima legge, i Prefetti delle Province hanno, comunque, facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione;
- b) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della commissione;
Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.
- c) che non vengano apportate modifiche di nomi e aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e di non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.
- d) per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per il tramite della competente Sovrintendenza ai monumenti. (art. 1, R.D.L. n. 1158/1923). In tale evenienza deve sempre essere indicata anche la precedente denominazione.

Articolo 5

Competenze della Commissione e del Servizio Toponomastica

- 1) La commissione può proporre alla Giunta Comunale l'espressa indicazione della denominazione della strada, area, edificio o altra struttura da intitolare.
- 2) La commissione iscrive in un apposito registro le denominazioni giudicate idonee, con la modalità di voto di cui l'art. 3, commi 2 e 3, ai fini di future intitolazioni. La successiva specifica proposta di intitolazione deve comunque essere decisa con le stesse modalità di cui sopra.
- 3) L'Ufficio Tecnico del Comune di Valledolmo segnala al Sindaco e alla Commissione le strade, le aree, gli edifici ed altre strutture delle quali è necessario procedere a intitolazione e la commissione è tenuta a pronunciarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora ciò non avvenga, la giunta procede autonomamente attingendo prioritariamente al registro di cui al comma 2 del presente articolo. Del mancato parere deve essere fatta menzione nella deliberazione di intitolazione.

Articolo 6

Procedimento della Commissione sulle proposte di toponomastica

- 1) La commissione è tenuta a pronunciarsi, entro sessanta giorni, sulle proposte di intitolazione a essa sottoposte da:
 - a) un o.d.g. o mozione del Consiglio Comunale;
 - b) almeno cinque consiglieri comunali;
 - c) almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Valledolmo;

Le proposte di intitolazione devono essere accompagnate da una breve relazione ove dovranno essere indicati i motivi e gli elementi che avvalorano le proposte stesse; le proposte relative a persone fisiche devono contenere le notizie biografiche più importanti

relative al personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.

Il Presidente informa comunque la commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della commissione stessa.

- 2) La commissione, con potere esclusivamente consultivo, esprime il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 1 e può decidere per:
 - l'accoglimento e la traduzione in proposta alla giunta (o in parere favorevole qualora la proposta sia della giunta stessa) di specifica intitolazione, coincidente o diversa rispetto alla eventuale indicazione accompagnata alla proposta; in tal caso la proposta forma oggetto di uno schema deliberativo, istruito dall'U.T.C. , alla quale saranno allegate le planimetrie corrispondenti alle aree di circolazione da denominare nonché le eventuali biografie dei personaggi, ed è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.
- 3) Qualora non si determini la maggioranza prevista dall'articolo 3 per l'accoglimento, la proposta si intende respinta.
 - Le proposte possono fare riferimento ad intere aree o strutture da intitolare, a vie o piazze nella loro interezza, mentre non possono riguardare vie o piazze già intitolate, salvo casi eccezionali.

Articolo 7

Adempimenti del Servizio Toponomastica

La deliberazione approvata in Giunta deve essere prontamente trasmessa al Servizio di Segreteria che deve richiedere all'autorità competente l'autorizzazione prevista dalla Legge n° 1188 del 23 giugno 1927, per l'intitolazione di aree di circolazione a personalità per le quali non sia ancora decorso il termine decennale prescritto dalla legge sopra richiamata. Dell'autorizzazione concessa, sarà data comunicazione al Consiglio.

Articolo 8

Richiamo alla legislazione

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni delle normative vigenti in Sicilia.

Articolo 8 bis

Compenso

- 1) I componenti non percepiranno alcun compenso per la partecipazione alle sedute della commissione.**

Regolamento della Toponomastica

Entrata in vigore

Il presente regolamento diverrà esecutivo non appena approvato dal Consiglio (GURS Parte I del 18/08/2006 n° 39)

Riferimenti normativi

- R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473
- Legge 23 giugno 1927, n. 1188
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, articolo 41
- D.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, art. 48
- Circolare n. 10 del Ministero dell'Interno in data 8 marzo 1991
- Decreto del Ministro dell'Interno, datato 25 settembre 1992.